

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 “Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali”, e, in particolare il Capo III (Interventi a sostegno delle situazioni di difficoltà socio-economica) e l’articolo 23 (Rinvio), il quale stabilisce che i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi disciplinati dalla legge stessa, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla loro concessione, sono periodicamente stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentiti la Commissione consiliare competente ed il Consiglio permanente degli Enti locali, nel rispetto degli specifici stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale;

vista la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 “Approvazione del piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013”;

richiamati altresì i seguenti articoli della citata l.r. 23/2010:

- Art. 4 (Condizioni di accesso), il quale:
 - al comma 1 individua nell’indicatore regionale della situazione economica (IRSE) di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004) lo strumento per garantire l’equità di accesso agli interventi;
 - al comma 2 dispone che la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, per quali tipologie di intervento economico può essere considerata la situazione reddituale in essere all’atto della presentazione della domanda;
- Art. 26 (Abrogazioni), comma 2, il quale stabilisce che nelle more dell’adozione dei provvedimenti attuativi, continuano ad applicarsi i corrispondenti delle leggi regionali abrogate dal comma 1 dello stesso articolo, le quali, in relazione al Capo III, sono:
 - legge regionale 27 maggio 1994, n. 19;
 - il comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18;
 - articolo 25 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38;
 - articolo 16 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 21;

richiamato il combinato disposto dagli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, lett. b, n. 9, della regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004) e successive modificazioni ed integrazioni, che assegna in capo alla Giunta regionale la definizione delle soglie d’accesso alle prestazioni sociali agevolate e la determinazione dei criteri di partecipazione alle spese di funzionamento dei servizi sociali e socio-educativi da parte dei beneficiari e dei loro familiari;

richiamata la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare:

- l’art. 3 (Conclusione del procedimento), il quale al comma 3 stabilisce che la Giunta regionale definisce i termini entro i quali devono concludersi i singoli procedimenti, quando non siano già direttamente disposti per legge, regolamento o altro atto amministrativo generale, sulla base di criteri che ne garantiscano la sostenibilità tanto con riguardo agli aspetti organizzativi quanto in rapporto alla natura degli interessi pubblici o privati coinvolti e alla complessità del procedimento;

- il combinato disposto dal comma 1 dell'art. 12 (Comunicazione di inizio del procedimento) e dal comma 3 dell'art. 13 (Contenuto e forma delle comunicazioni), in ordine alla pubblicizzazione degli elementi da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento allorquando sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolare gravosità tale da non rendere possibile la comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti;
- art 23 (Silenzio assenso), il quale stabilisce al comma 5 che il silenzio assenso non si applica, tra l'altro, agli atti e procedimenti individuati con deliberazione della Giunta regionale;

ritenuto opportuno procedere ad approvare le disposizioni dell'articolo 23 della l.r. 23/2010, recependo l'invito dell'Assemblea del Consiglio permanente degli Enti locali, contenuto nell'ambito dell'espressione del parere favorevole sul disegno di legge, a "contenere al massimo le delibere attuative";

considerato che a tal fine i competenti uffici propongono di suddividere le disposizioni attuative in base alla suddivisione in Capi della l.r. 23/2010, anche in coerenza con quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale n. 3751 in data 18 dicembre 2009, recante "Approvazione, ai sensi della DGR 1266/2007, delle disposizioni atte a stabilire le modalità di calcolo dell'Indicatore regionale della situazione economica (I.R.S.E.) in relazione alla natura ed alle finalità delle prestazioni previste dalle politiche sociali a rilevanza regionale";

richiamati gli allegati C e D alla deliberazione della Giunta regionale 3751/2009, i quali stabiliscono le modalità di calcolo dell'Indicatore regionale della situazione economica rispettivamente "Provvidenze economiche per i nuclei familiari che si trovano a vivere in situazioni di difficoltà socio-economica" e "Contribuzione a carico dei familiari";

richiamato, altresì, il punto 3 della DGR 3751/2009, il quale stabilisce che l'Indicatore regionale della situazione economica equivalente di cui all'allegato C possa essere integrato da ulteriori contributi economici percepiti dal nucleo familiare nell'ambito delle disposizioni attuative concernenti i singoli interventi di assistenza economica;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3797 in data 30 dicembre 2009, recante "Approvazione dell'accordo tra la Regione e il C.P.E.L. per la realizzazione e la gestione, per il periodo sperimentale di un anno, del sistema informativo relativo all'Indicatore regionale della situazione economica (I.R.S.E.). Impegno di spesa";

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 344 in data 18 febbraio 2011, con la quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della l.r. 23/2010, è stato stabilito l'importo della soglia di sussistenza considerata minimo vitale per l'anno 2011;

valutato quindi opportuno procedere ad approvare i criteri, le modalità di erogazione e gli adempimenti procedurali relativi alla concessione dei seguenti interventi economici e di promozione sociale di cui al Capo III della l.r. 23/2010, secondo quanto riportato nell'allegato alla presente proposta di deliberazione;

dato atto di quanto stabilito all'art. 16 della l.r. 23/2010 in ordine alle procedure per l'erogazione dei contributi sopra richiamati;

valutato opportuno stabilire che ai fini della definizione della situazione economica per accedere ai contributi oggetto della presente proposta di deliberazione, l'Indicatore regionale della situazione economica equivalente sia integrato dai seguenti contributi economici:

- a) i contributi per la locazione di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";

- b) i contributi per la locazione di cui alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 “Norme per la costituzione ed il funzionamento del Fondo regionale per l’abitazione”;
- c) i contributi erogati dal Comune di Aosta a nuclei familiari colpiti da sfratto o in emergenza abitativa, di cui all’allegato n. 2 della deliberazione del Consiglio comunale del 22 aprile 2008, n. 25;
- d) i contributi erogati dal Comune di Aosta ai soggetti beneficiari del Servizio Locazioni, di cui all’allegato n. 1 della deliberazione del Consiglio comunale del 22 aprile 2008, n. 25;
- e) misure economiche regionali con finalità anticrisi;
- f) i contributi erogati al nucleo familiare ai sensi degli artt. 13 “Contributi per l’inclusione sociale”, 14 “Contributi straordinari”, e 15 “Contributi straordinari per spese sanitarie” della l.r. 23/2010, nel corso dell’anno di presentazione della domanda;
- g) i contributi erogati dagli enti locali per il pagamento di affitto e spese accessorie ai sensi della deliberazione della Giunta regionale in data 12 marzo 2010, n. 655;

preso atto che le strutture competenti propongono, in considerazione tanto della sostenibilità organizzativa e della complessità dei procedimenti quanto dell’elevato numero di richiedenti, di approvare le seguenti disposizioni inerenti ai procedimenti amministrativi relativi agli interventi oggetto della presente proposta di atto:

- il termine per la conclusione è di 120 giorni, a partire dalla data di sottoscrizione dell’istanza di parte;
- in sostituzione della comunicazione personale di avvio del procedimento, la pubblicizzazione dei relativi elementi del procedimento è specificata sul sito internet della Regione e sul modulo di domanda o su apposita nota informativa allegata allo stesso;
- non trova applicazione l’istituto del silenzio assenso di cui al comma 1 dell’art. 23 della l.r. 19/2007, come novellato dall’art. 63 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 16;

considerato che, secondo quanto previsto dall’articolo 23 della legge regionale 23 luglio 2010, il Consiglio Permanente degli Enti locali della Valle d’Aosta è stato sentito in merito alla presente proposta di deliberazione e ha espresso parere favorevole senza osservazioni e proposte modificative, come risulta dalla nota prot. n. 23811/ASS in data 10 giugno 2011;

considerato che, secondo quanto previsto dall’articolo 23 della legge regionale 23 luglio 2010, la Commissione consiliare competente è stata sentita in data 14 giugno 2011 in merito alla presente proposta di deliberazione, come risulta dalla nota prot. n. 24596/ASS in data 16 giugno 2011, e ha espresso parere favorevole;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 del 23 dicembre 2010 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2011 e di disposizioni applicative;

precisato che la presente proposta di deliberazione è da ritenersi correlata all’obiettivo n. 172101 “Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali - 1.8.1.10.”;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione politiche sociali dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell’ articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;

all'unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al Capo III (Interventi a sostegno delle situazioni di difficoltà socio-economica) della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 "Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali" secondo quanto riportato nell'allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che l'Indicatore regionale della situazione economica equivalente per accedere ai contributi di cui al punto 1), sia calcolato in base a quanto disposto dall'allegato C della deliberazione della Giunta regionale 3751/2009, integrato dai seguenti contributi economici percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, riparametrati al valore della scala di equivalenza:
 - a) i contributi per la locazione di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";
 - b) i contributi per la locazione di cui alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 "Norme per la costituzione ed il funzionamento del Fondo regionale per l'abitazione";
 - c) i contributi erogati dal Comune di Aosta a nuclei familiari colpiti da sfratto o in emergenza abitativa, di cui all'allegato n. 2 della deliberazione del Consiglio comunale del 22 aprile 2008, n. 25;
 - d) i contributi erogati dal Comune di Aosta ai soggetti beneficiari del Servizio Locazioni, di cui all'allegato n. 1 della deliberazione del Consiglio comunale del 22 aprile 2008, n. 25;
 - e) misure economiche regionali con finalità anticrisi;
 - f) i contributi erogati al nucleo familiare ai sensi degli artt. 13 "Contributi per l'inclusione sociale", 14 "Contributi straordinari", e 15 "Contributi straordinari per spese sanitarie" della l.r. 23/2010, nel corso dell'anno di presentazione della domanda;
 - g) i contributi erogati dagli enti locali per il pagamento di affitto e spese accessorie ai sensi della deliberazione della Giunta regionale in data 12 marzo 2010, n. 655;
- 3) di dare atto di quanto stabilito all'art. 16 della l.r. 23/2010 in ordine alle procedure per l'erogazione dei contributi di cui al punto 1);
- 4) di stabilire, ai sensi della l.r. 19/2007, le seguenti disposizioni inerenti ai procedimenti amministrativi per la concessione dei contributi a sostegno delle situazioni di difficoltà socio-economica oggetto della presente deliberazione:
 - a) il termine per la conclusione è di 120 giorni, a partire dalla data di sottoscrizione dell'istanza di parte;
 - b) in sostituzione della comunicazione personale di avvio del procedimento, la pubblicizzazione dei relativi elementi del procedimento è specificata sul sito internet della Regione e sul modulo di domanda o su apposita nota informativa allegata allo stesso;
 - c) non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso di cui al comma 1 dell'art. 23 della l.r. 19/2007, come novellato dall'art. 63 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 16;

- 5) di stabilire, nell'ambito delle azioni dirette a promuovere un sistema di semplificazione amministrativa per i cittadini, che allorquando all'interno del sistema informativo relativo all'Indicatore regionale della situazione economica (I.R.S.E.) sia già presente l'ultima dichiarazione sostitutiva unica (DSU), in corso di validità, del nucleo anagrafico per il quale è richiesto l'intervento assistenziale, dette informazioni siano acquisite direttamente dagli uffici competenti nell'ambito dell'istruttoria relativa alla concessione dei contributi di cui alla presente deliberazione;
- 6) di disporre, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

KV/

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1552 in data 1° luglio 2011

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICA DI CUI AGLI ARTICOLI 13, 14 E 15 DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2010, N. 23

ART. 1 - DESTINATARI

Art. 13 “Contributi per l’inclusione sociale”

Destinatari degli interventi a sostegno di situazioni di difficoltà socio-economica sono le famiglie, residenti sul territorio regionale, che si trovano in una situazione economica inferiore all’importo corrispondente alla soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale stabilita dalla Giunta regionale e rivalutata annualmente, di cui all’art. 5 della l.r. 23/2010.

Art. 14 “Contributi straordinari”

Destinatari degli interventi a carattere straordinario sono le famiglie, con particolare riferimento ad esigenze di tutela dei minori:

- a) residenti nel territorio regionale che hanno sostenuto o devono sostenere spese, regolarmente documentate, che causano un disagio di particolare rilevanza sulla situazione economica del nucleo familiare;
- b) i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, fermo restando quanto stabilito dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641);
- c) temporaneamente presenti nel territorio regionale, allorché si trovino in situazione di bisogno tale da esigere interventi non differibili e urgenti e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

Art. 15 “Contributi straordinari per spese sanitarie”

Destinatari degli interventi straordinari per spese sanitarie sono le famiglie residenti nel territorio regionale, che hanno sostenuto o devono sostenere spese sanitarie documentate ed effettivamente rimaste a carico del richiedente, detratti eventuali rimborsi a carico di altri soggetti, esclusivamente per casi di estrema gravità ed eccezionalità e nel limite massimo dell’80% della spesa sostenuta o da sostenere.

ART. 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L’istanza, al fine di poter usufruire degli interventi a sostegno delle situazioni di difficoltà socio-economica di cui agli articoli 13, 14 e 15 della l.r. 23/2010, deve essere presentata al Servizio famiglia e politiche giovanili per il tramite del Servizio sociale territoriale in base a un piano assistenziale individualizzato, anche avvalendosi dei competenti servizi socio-sanitari o per l’orientamento e l’inserimento lavorativo, che preveda l’assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte del soggetto interessato e dei componenti il nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno.

L’istanza, a firma di colui che richiede la prestazione economica assistenziale, deve essere redatta su apposito modulo, compilato in ogni sua parte a cura dell’interessato o dal suo tutore, curatore o amministratore di sostegno, e corredata, oltre che della Dichiarazione

Sostitutiva Unica (D.S.U.) in corso di validità, attestante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 modificato dal decreto legislativo del 3 maggio 2000, n. 130, della seguente documentazione:

Art. 13 “Contributi per l’inclusione sociale”

- Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità dei nuclei anagrafici delle persone tenute agli alimenti, in grado di provvedere all’assistenza, ai sensi dell’art. 433 e seguenti del Codice Civile, limitatamente ai nuclei anagrafici dei figli e dei genitori di tutti i componenti il nucleo richiedente;
- attestazione di stato finanziario dei genitori e dei figli di tutti i componenti il nucleo richiedente, non residenti in Italia. La certificazione di cui sopra ha valenza annuale a far data dalla sottoscrizione;
- piano assistenziale individualizzato a cura dall’assistente sociale competente per territorio;
- nel caso di mancato reddito per motivi sanitari, adeguata documentazione comprovante lo stato di salute.

Art. 14 “Contributi straordinari”

- piano assistenziale individualizzato a cura dell’assistente sociale competente per territorio;
- fotocopia della documentazione attestante le spese per le quali viene richiesto il contributo;

Art. 15 “Contributi straordinari per spese sanitarie”

- piano assistenziale individualizzato o relazione sociale a cura dell’assistente sociale competente per territorio;
- relazione sanitaria a cura di un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale attestante la situazione di estrema gravità ed eccezionalità delle prestazioni per le quali viene richiesto il contributo;
- fotocopia della documentazione attestante le spese sostenute per le quali viene richiesto il contributo;
- fotocopia della documentazione attestante l’ammissibilità o meno delle spese a contributo da parte del Servizio Sanitario regionale e l’entità del rimborso ottenuto o, eventualmente, la dichiarazione del richiedente in caso di non accettazione della domanda da parte del servizio suddetto in quanto non prevista dalla normativa.

I richiedenti possono ripresentare nuove istanze solo successivamente all’avvenuto esame da parte della commissione preposta di quelle già presentate, salvo i casi di estrema urgenza che possono prevedere la presentazione di domanda ai sensi dell’art. 14 (Contributi straordinari).

ART. 3 - PROCEDURE DI ESAME DELLE ISTANZE

- a) Le istanze presentate sono sottoposte all’esame della Commissione nominata dalla Giunta regionale di cui all’art. 16, comma 1, della legge regionale n. 23 del 23 luglio 2010.
- b) Le istanze vengono esaminate in ordine cronologico rispetto alla data di protocollazione. Su richiesta motivata dal Servizio sociale territoriale competente, le istanze ritenute

urgenti vengono esaminate nella prima seduta della Commissione successiva alla data di protocollazione.

In casi eccezionali di estrema urgenza per la quale non sia possibile attendere l'esame della Commissione, sulla base delle proposte del Servizio sociale territoriale competente, il Dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili può disporre l'erogazione di un contributo idoneo a far fronte alle esigenze immediate. L'istanza dovrà comunque essere esaminata nella prima seduta della Commissione successiva all'erogazione del contributo urgente, sia per notifica della decisione sia per valutare l'opportunità di ulteriori interventi.

La Commissione può inoltre valutare la partecipazione alle proprie sedute di assistenti sociali territoriali al fine di acquisire approfondimenti sulle pratiche e può, inoltre, disporre che i contributi di cui al presente allegato siano erogati a terzi, qualora si renda necessario garantire un loro corretto utilizzo da parte del richiedente, in relazione ai contenuti del piano individualizzato.

- c) Il procedimento amministrativo si deve concludere entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione dell'istanza.
- d) I contributi di assistenza economica relativi alle domande istruite sono:
- negati con Provvedimento Dirigenziale.
 - concessi e tempestivamente liquidati sulla base del verbale protocollato contenente gli esiti stabiliti dalle Commissioni preposte alla valutazione delle domande, di cui all'art. 16 della legge regionale n. 23/2010, in sostituzione di Provvedimenti Dirigenziali singoli e nominativi.
- e) La decorrenza dei contributi per l'inclusione sociale, di cui all'art. 13 della l.r. 23/2010, è stabilita come segue:
- dal mese stesso di presentazione per le domande protocollate dal 1° al 15° giorno;
 - dal mese successivo alla data di presentazione per le domande protocollate dal 16° al 31° giorno;
 - i contributi sono concessi non oltre il periodo di durata dell'anno solare.
- I contributi sono concessi con carattere di continuità e fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, con decorrenza come sopra stabilito, per ciascun anno solare, allorquando la famiglia sia composta:
- 1) esclusivamente da componenti ultrasessantacinquenni,
 - 2) da componenti ultrasessantacinquenni e da soggetti maggiorenni con certificazione di totale inabilità lavorativa accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti).
- f) Qualora l'importo mensile del contributo per l'inclusione sociale di cui all'art. 14 della l.r. 23/2010 risulti pari o inferiore a € 10,00 (euro dieci/00), la prestazione non sarà erogata, salva la facoltà della Commissione di cui al punto a) di valutare l'erogazione di un contributo straordinario. Nel caso in cui l'importo del contributo sia compreso tra € 10,01 ed € 30,00 e debba essere erogato per più mesi consecutivi nel corso dell'anno, l'erogazione dello stesso avverrà in una unica soluzione.
- g) Il dirigente della struttura competente può istituire ogni anno un fondo, con impegno sul pertinente capitolo di bilancio, dal quale attingere per l'erogazione dei contributi di cui al presente allegato aventi carattere di estrema urgenza tramite richiesta di anticipazione degli stessi al servizio di cassa economale.

ART. 4 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La commissione preposta alla valutazione delle domande, oltre alla verifica dei requisiti economici, esprime un parere anche tenendo in considerazione i sottoelencati elementi :

Art. 13 “Contributi per l’inclusione sociale”

- a) stato di indigenza dovuto a perdita del lavoro non volontaria di componenti del nucleo anagrafico a seguito di:
 - 1. stato di salute psico-fisico che non consenta, temporaneamente, di svolgere attività lavorativa;
 - 2. invalidità o handicap accertati che ostacolano la produzione di reddito mediante attività lavorativa;
 - 3. gravi accadimenti quali: lutti, incidenti, infortuni, separazioni familiari, ecc...;
- b) età del richiedente in relazione alle possibilità lavorative;
- c) composizione della situazione anagrafica, con particolare attenzione alla presenza di figli minori nel nucleo familiare;
- d) sono escluse dalla fruizione dei contributi di cui al presente articolo i nuclei familiari:
 - 1. aventi un IRSEE, calcolato come indicato nell'allegato C alla DGR 3751/2009, o in caso di sostanziale modifica della situazione reddituale, una situazione economica pari o superiore alla soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale prevista all'art. 5 della l.r. 23/2010, calcolata su scala annuale, per accedere alle prestazioni di cui al presente allegato;
 - 2. per i quali esistono soggetti tenuti a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, in grado di provvedere e aventi un valore dell'Indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente, calcolato come indicato nell'allegato D alla DGR 3751/2009, superiore € 20.000,00 (si intende che l'Amministrazione regionale può erogare il contributo pari alla differenza tra la somma teoricamente spettante al beneficiario e la somma eccedente € 20.000,00 a disposizione dei nuclei familiari tenuti all'assistenza);
 - 3. di cui almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su uno o più beni immobili ovunque ubicati, la cui rendita catastale sia pari o superiore ad € 500,00, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 - 4. di cui almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà o abbia il possesso o la disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se i richiedenti sono proprietari o hanno il possesso o la disponibilità non occasionale di un bene mobile registrato a condizione che, stando alla valutazione di riviste specializzate, questo non superi il valore di €. 6.000,00; tale limite non si applica se il bene mobile registrato è utilizzato per il trasporto di un componente il nucleo familiare per esigenze sanitarie o di disabilità adeguatamente certificate;
 - 5. con disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento o di altri fondi per un valore pari o superiore ad € 22.500,00 (€ 7.500,00 + € 15000,00 detrazione patrimonio mobiliare);

6. che rifiutino di aderire alla proposta di piano assistenziale individualizzato di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 23/2010, concordata con i servizi sociali o socio-sanitari territoriali o non collaborino alla definizione ed attuazione del medesimo;
7. di cui almeno un componente abbia cessato volontariamente un'attività lavorativa nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
8. di cui almeno un componente abbia rifiutato offerte lavorative, anche a tempo determinato, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, proposte dai servizi sociali o socio-sanitari territoriali o di cui i medesimi servizi siano venuti a conoscenza;
9. di cui almeno un componente abbia rifiutato, abbandonato o frequentato in modo discontinuo attività formative, tirocini, stage, cantieri di lavoro, progetti personalizzati ovvero ogni altra attività tesa a favorirne l'inserimento lavorativo, proposti dalla pubblica amministrazione o da enti di formazione accreditati, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda;
10. ospiti di strutture residenziali socio-assistenziali e sanitarie, nel caso in cui la famiglia sia composta da un solo soggetto;

Art. 14 “Contributi straordinari”

- a) composizione della situazione anagrafica, con particolare attenzione alla presenza di figli minori nel nucleo familiare;
- b) stato di disagio economico determinato da accadimenti straordinari e occasionali che comportano spese straordinarie e occasionali alle quali non è possibile far fronte con le ordinarie disponibilità economiche del nucleo familiare, fatto salvo quanto stabilito alla successiva lettera d) e alla lettera f) del precedente art. 3 “Procedure di esame delle istanze”;
- c) sono esclusi dalla fruizione dei contributi di cui al presente articolo i nuclei familiari:
 1. aventi un IRSEE, calcolato come indicato nell'allegato C alla DGR 3751/2009, o in caso di sostanziale modifica della situazione reddituale, una situazione economica che, detratta la spesa straordinaria sostenuta o da sostenere, sia pari o superiore al doppio della soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale prevista all'art. 5 della l.r. 23/2010, calcolata su scala annuale, per accedere alle prestazioni di cui al presente allegato;
 2. di cui almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su uno o più beni immobili ovunque ubicati, la cui rendita catastale sia pari o superiore ad € 1.000,00, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 3. di cui almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà o abbia il possesso o la disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se i richiedenti sono proprietari o hanno il possesso o la disponibilità non occasionale di un bene mobile registrato a condizione che, stando alla valutazione di riviste specializzate, questo non superi il valore di €. 12.000,00; tale limite non si

applica se il bene mobile registrato è utilizzato per il trasporto di un componente il nucleo familiare per esigenze sanitarie o di disabilità adeguatamente certificate;

4. con disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento o di altri fondi per un valore pari o superiore ad € 30.000,00 (€ 15.000,00 + € 1.500,00 detrazione patrimonio mobiliare);
 5. che rifiutino di aderire alla proposta di piano assistenziale individualizzato di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), concordata con i servizi sociali o socio-sanitari territoriali o non collaborino alla definizione ed attuazione del medesimo;
 6. di cui almeno un componente abbia cessato volontariamente un'attività lavorativa nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
 7. di cui almeno un componente abbia rifiutato offerte lavorative, anche a tempo determinato, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, proposte dai servizi sociali o socio-sanitari territoriali o di cui i medesimi servizi siano venuti a conoscenza;
 8. di cui almeno un componente abbia rifiutato, abbandonato o frequentato in modo discontinuo attività formative, tirocini, stage, cantieri di lavoro, progetti personalizzati ovvero ogni altra attività tesa a favorirne l'inserimento lavorativo, proposti dalla pubblica amministrazione o da enti di formazione accreditati, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda;
- d) i contributi straordinari non sono concessi:
1. per spese derivanti da mutui, finanziamenti o prestiti;
 2. per spese per le quali è previsto un totale rimborso, ancorché a carico di altri enti pubblici;
 3. per spese derivanti da acquisti di beni non di prima necessità;
 4. per spese derivanti da imposte o tasse statali o regionali;
 5. per spese derivanti da contravvenzioni, multe o fallimenti;
 6. per spese derivanti dall'uso di servizi alla persona gestiti dagli enti locali;
 7. a coloro che per le stesse spese hanno già avuto accesso al credito sociale ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale);
 8. per spese derivanti da debiti maturati nei confronti di enti pubblici (Azienda Pubblici Servizi, dell'Agenzia Regionale Edilizia Residenziale,...);
 9. per ogni altra tipologia di spesa individuata con deliberazione della Giunta regionale.

ART. 15 “Contributi straordinari per spese sanitarie”

- a) stato di disagio economico determinato da spese documentate ed effettivamente rimaste a carico del richiedente, detratti eventuali rimborsi a carico di altri soggetti, esclusivamente per casi di estrema gravità ed eccezionalità sotto il profilo sanitario;
- b) il contributo straordinario per spese sanitarie è determinato nel limite massimo dell'80% delle spese rimaste a carico del richiedente e fatta salva la disponibilità di un IRSEE, calcolato come indicato nell'allegato C alla DGR 3751/2009, o in caso di sostanziale

modifica, di una situazione economica che, detratta la spesa straordinaria sostenuta o da sostenere, sia pari o inferiore al doppio della soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale prevista all'art. 5 della l.r. 23/2010, calcolata su scala annuale, per accedere alle prestazioni;

- c) i contributi per spese sanitarie non sono concessi:
1. per spese derivanti dal ricorso a cure non riconosciute dal Servizio sanitario nazionale o regionale;
 2. per prestazioni per le quali è prevista l'erogazione totale a qualunque titolo di contributi, comunque denominati, da parte del Servizio sanitario regionale o di terzi (assicurazioni, INAIL, ecc....).

ART. 5 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CONTRIBUTI

Nel caso di famiglie unipersonali il parametro relativo alla scala di equivalenza per la definizione della situazione economica (IRSEE) è incrementato di 0,20.

Ai fini della determinazione della situazione economica per accedere ai benefici di cui al presente allegato vengono considerati anche:

- i contributi per la locazione di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;
- i contributi per la locazione di cui alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 “Norme per la costituzione ed il funzionamento del Fondo regionale per l’abitazione”;
- i contributi erogati dal Comune di Aosta a nuclei familiari colpiti da sfratto o in emergenza abitativa, di cui all'allegato n. 2 della deliberazione del Consiglio comunale del 22.04.2008, n. 25;
- i contributi erogati dal Comune di Aosta ai soggetti beneficiari del Servizio Locazioni, di cui all'allegato n. 1 della deliberazione del Consiglio comunale del 22.04.2008, n. 25;
- misure economiche regionali con finalità anticrisi;
- i contributi richiesti dal nucleo familiare ai sensi degli artt. 13 “Contributi per l’inclusione sociale”, 14 “Contributi straordinari”, e 15 “Contributi straordinari per spese sanitarie” della l.r. 23/2010, nel corso dell’anno di presentazione della domanda;
- i contributi erogati dagli enti locali per il pagamento di affitto e spese accessorie ai sensi della deliberazione della Giunta regionale in data 12.03.2010, n. 655.

L’ammontare dei contributi, erogati ai sensi dell’art. 13 della l. r. 23/2010, è determinato dalla differenza tra il valore dell’IRSEE del nucleo del richiedente calcolato come indicato nell'allegato C alla DGR 3751/2009, o della situazione economica, in caso di sostanziale modifica della situazione reddituale, e l’importo del minimo vitale stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’art. 5 della suddetta legge.